

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. ...

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria”

Vol. I (artt. 1-59)

Ed. provvisoria

luglio 2008
n. 36/I



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. ...

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria”

Vol. I (artt. 1-59)

Ed. provvisoria

luglio 2008

n. 36/I

AVVERTENZA

Per celerità questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quale risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è stato realizzato sulla base dei testi al momento disponibili.

Per l'esatto testo sottoposto all'esame del Senato si fa rinvio al relativo atto parlamentare.

Si veda anche il *dossier* n. 35, contenente l'indice per materia e le tabelle delle corrispondenze fra le successive stesure del decreto-legge.

Il presente *dossier* aggiorna i contenuti dei *dossier* del Servizio studi della Camera dedicati al testo originario del decreto-legge n. 112.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Finalità ed ambito di intervento)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Banda larga)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Start up)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 4 <i>(Strumenti innovativi di investimento)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 5 <i>(Sorveglianza dei prezzi)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 6 <i>(Sostegno all'internazionalizzazione alle imprese)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 6-bis <i>(Distretti produttivi e reti di imprese)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 6-ter <i>(Banca del Mezzogiorno)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 6-quater <i>(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 6-quinquies <i>(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)</i> Scheda di lettura.....	49

Articolo 6-sexies	
<i>(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013	52
Articolo 7	
<i>("Strategia energetica nazionale" e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 8	
<i>(Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 9	
<i>(Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 10	
<i>(Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 11	
<i>(Piano casa)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 12	
<i>(Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 13	
<i>(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 14	
<i>(Expo Milano 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 14 bis	
<i>(Infrastrutture militari)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 15	
<i>(Costo dei libri scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	101

Articolo 16 (<i>Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università</i>)	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 17 (<i>Progetti di ricerca di eccellenza</i>)	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 18 (<i>Reclutamento del personale delle società pubbliche</i>)	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 19 (<i>Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro</i>)	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 20 (<i>Disposizioni in materia contributiva</i>)	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 21 (<i>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato</i>)	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 22 (<i>Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio</i>)	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 23 (<i>Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato</i>)	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 23-bis (<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>)	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 24 (<i>Taglia-leggi</i>)	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 25 (<i>Taglia-oneri amministrativi</i>)	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 26 (<i>“Taglia-enti”</i>)	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 27 (<i>Taglia-carta</i>)	
Scheda di lettura.....	189

Articolo 28 <i>(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 29 <i>(Trattamento dei dati personali)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 30 <i>(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 31 <i>(Durata e rinnovo della carta d'identità)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 32, commi 1-2 <i>(Limitazioni all'uso del contante)</i>	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 32, comma 3 <i>(Suppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 33, commi 1-2 <i>(Applicabilità degli studi di settore)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 33, comma 3 <i>(Elenco clienti fornitori)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 34 <i>(Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 35 <i>(Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici)</i>	
Scheda di lettura.....	221
Articolo 36 <i>(Class action)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 37, comma 1 <i>(Certificazioni e prestazioni sanitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	229

Articolo 37, comma 2 <i>(Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 38 <i>(Impresa in un giorno)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 39 <i>(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 40 <i>(Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali)</i>	
Scheda di lettura.....	251
Articolo 41 <i>(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	257
Articolo 42 <i>(Accesso agli elenchi dei contribuenti)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 43 <i>(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 44 <i>(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 45 <i>(Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 46 <i>(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	287
Articolo 46-bis <i>(Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)</i>	
Scheda di lettura.....	299

Articolo 47 <i>(Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 48 <i>(Risparmio energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	305
Articolo 49 <i>(Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 50 <i>(Cancellazione della causa dal ruolo)</i>	
Scheda di lettura.....	313
Articolo 51 <i>(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 52 <i>(Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	319
Articolo 53 <i>(Razionalizzazione del processo del lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	323
Articolo 54 <i>(Accelerazione del processo amministrativo)</i>	
Scheda di lettura.....	325
Articolo 55 <i>(Accelerazione del contenzioso tributario)</i>	
Scheda di lettura.....	327
Articolo 56 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 57 <i>(Servizi di Cabotaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	331
Articolo 58 <i>(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	337
Articolo 59 <i>(Finmeccanica Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	341

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 11 *(Piano casa)*

Il **comma 1 del testo originario**, prevede, al fine di contrastare le diverse forme di disagio abitativo, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cui dovrà essere trasmessa la proposta di piano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si rileva l'innovazione, rispetto ai provvedimenti adottati nel passato, dell'assegnazione al CIPE della responsabilità dell'approvazione del piano, sulla base delle proposte presentate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma dovrebbe permettere di superare, alla luce dell'autorevolezza dell'organo citato, i problemi attuativi che dovessero, eventualmente, presentarsi.

La Camera dei deputati ha sostituito il comma 1, modificando la procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, ora demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Giova rammentare il tema dell'emergenza abitativa, aggravatosi negli ultimi anni, è stato oggetto di un'apposita indagine sulla condizione abitativa in Italia condotta dal Ministero delle infrastrutture in relazione ai fattori di disagio e alle strategie di intervento³⁷, con l'obiettivo di quantificare la dimensione reale dei fenomeni di disagio abitativo delle famiglie.

Si ricorda anche che nel corso della XV legislatura è stata adottata una serie di provvedimenti con la finalità di dare nuovo impulso alle politiche a tutela del disagio abitativo. Tra essi le disposizioni della legge n. 9 del 2007 che hanno previsto la predisposizione, da parte delle regioni, di un piano straordinario pluriennale per l'edilizia sovvenzionata e agevolata da inviare ai Ministeri delle infrastrutture, della solidarietà sociale e delle politiche della famiglia. Accanto a tale piano straordinario, è stato previsto anche l'avvio di un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica da parte del Ministero delle infrastrutture, di concerto con gli altri Ministeri indicati e

³⁷ Da tale indagine è risultato che la quota di affittuari che si trovano in condizioni di povertà economica è passata da poco più del 20% all'inizio del 1977 a quasi il 40% nel 2004 e che, mentre tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 per circa il 60% degli affittuari il peso del canone di locazione non superava il 10% sul reddito disponibile, negli anni 2000 il peso dell'affitto sulle risorse familiari è aumentato in modo significativo: il 45% dei nuclei in affitto destina al canone più di un quarto del reddito disponibile. I risultati dell'indagine, commissionata a Nomisma, sono stati pubblicati il 20 settembre 2007 e sono consultabili sul sito:

http://www.assimmobiliare.it/doc/video/evidenza/Rapporto_Nomisma_condizione_abitativa_sintesi.pdf.

d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

Successivamente è stato previsto anche l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, introdotto con l'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, cui destinare una spesa massima di 550 milioni di euro per l'anno 2007, e a cui si è data attuazione con il decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007.

Il **comma 2** individua i destinatari del piano che dovrà essere rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

Tali alloggi dovranno quindi essere destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali **(il testo originario specifica: svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione; tale locuzione è stata soppressa dalla Camera dei deputati):**

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007;
- g) immigrati regolari, **che la Camera dei deputati specifica debbono essere a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.**

Si ricorda che i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007 sono: un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza o avere, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del piano, si rileva l'ampliamento della platea dei beneficiari rispetto ai provvedimenti, sia d'urgenza che ordinari, adottati negli ultimi anni per contrastare il fenomeno del disagio abitativo.

Sono stati, infatti, inclusi, per la prima volta, gli immigrati regolari e gli studenti fuori sede, finora destinatari, questi ultimi, di agevolazioni di carattere fiscale sui canoni di locazione.

La platea risulterebbe ampliata anche dall'inclusione, con un riferimento generico, di tutti i soggetti "sottoposti a procedure esecutive di rilascio", senza ulteriori distinzioni. Pertanto sembrerebbero inclusi non solo coloro che hanno beneficiato della sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita

locazione (destinatari dei provvedimenti d'urgenza di sospensione degli sfratti emanati nel passato³⁸), ma anche quelli per morosità (destinatari del numero maggiore di sentenze di sfratto³⁹).

Si osserva che occorrerebbe specificare una serie di definizioni la cui formulazione appare generica, tra le quali l'entità del basso reddito e la specificazione del numero di anni per rientrare nella categoria degli "anziani".

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 1 della legge n. 9 del 2007, sospende le procedure esecutive di sfratto nei confronti di conduttori con un "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro". Per quanto riguarda la categoria degli "anziani" l'art. 1 del decreto legge n. 261 del 2006, ha innalzato, rispetto a precedenti provvedimenti d'urgenza, il requisito dell'età di cinque anni (da 65 a 70 anni), mentre con la legge n. 9 del 2007 si è tornati al requisito dei 65 anni.

Sarebbe opportuno indicare le modalità con cui dovrebbe essere dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti per rientrare tra i beneficiari del piano. Nel decreto legge n. 261 del 2006 e nella legge n. 9 del 2007, la dimostrazione della sussistenza dei requisiti avveniva attraverso l'autocertificazione degli inquilini interessati.

Il **comma 3** definisce l'ambito oggettivo del piano che dovrà riguardare, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la costruzione di nuovi alloggi**, oltre al recupero del patrimonio abitativo esistente e dovrà essere articolato attraverso una serie di interventi che coinvolgono, oltre all'intervento pubblico, anche quello privato. Tra essi vengono indicati:

a) la creazione di fondi immobiliari o la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi per l'acquisizione o la costruzione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla vendita degli IACP, **con un richiamo, secondo un emendamento**

³⁸ Può essere utile richiamare i due distinti filoni normativi ai quali è riconducibile la tematica del blocco degli sfratti:

- il differimento delle esecuzioni di rilascio per immobili abitativi previsto dall'art. 6 della legge n. 431 del 1998, che si applica ai soli contratti regolati dalla legge sull'equo canone e da quella sui patti in deroga e ai soli comuni ad alta tensione abitativa;

- la sospensione delle esecuzioni di rilascio per immobili abitativi prevista – solo per finita locazione e non per morosità - per determinate categorie di conduttori dall'art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000. Anche in questo caso, la disposizione di sospensione è comunque limitata agli immobili ubicati in comuni ad alta tensione abitativa.

Tutti i decreti-legge adottati nella XIV e XV legislatura vanno collegati al secondo di tali filoni normativi.

³⁹ Prendendo, infatti, a riferimento i dati dell'Osservatorio sfratti presso il Ministero dell'interno relativi all'anno 2006, su un totale di quasi 44.400 provvedimenti di sfratto emessi, 32.900 sono dovuti a morosità, mentre solo 9.800 circa sono dovuti a cessata locazione (c'è poi una quota minore di sfratti motivati da necessità del locatore).

approvato dalla Camera dei deputati, alle procedure di alienazione degli alloggi IACP previste dall'articolo 13 del decreto-legge in esame;

c) la promozione da parte di privati di interventi attraverso il ricorso al *project financing*, la cui disciplina è ora contenuta nella parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice appalti);

d) alcune agevolazioni in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;

e) la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale **(secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, è stato soppresso il riferimento al contesto di interventi di riqualificazione urbana indicati al successivo comma 5).**

Il comma in esame è volto, pertanto, ad introdurre alcuni degli strumenti più recenti di mercato posti in essere per dare soluzione al disagio abitativo, alla luce dell'inefficacia delle politiche di sostegno alla residenzialità fondate sul finanziamento pubblico. Tra essi rilevano la costituzione di riserve fondiariae da destinare all'edilizia pubblica e alla domanda sociale coinvolgendo tutti gli operatori proprietari di aree oggetto di futura trasformazione⁴⁰, oppure la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, quali l'istituzione di fondi immobiliari per la residenza sociale⁴¹, c.d. *social housing*.

La necessità di dare risposte articolate e differenziate al disagio abitativo è emersa anche nel recente intervento del Presidente dell'ANCE del 20 maggio 2008 "*Costruzioni: ancora un anno di ciclo positivo ma il futuro si gioca su casa e infrastrutture*", dal quale emerge la necessità di una nuova politica abitativa che rilanci, da un lato, il sistema dell'edilizia sociale e, dall'altro, programmi di *housing sociale* con interventi che prevedono l'integrazione tra intervento pubblico e iniziativa privata, al fine di "mettere a frutto il più possibile le risorse scarse da investire e raggiungere al meglio l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi da destinare all'affitto a canone sostenibile". La necessità di tali interventi è avvalorata dai dati preoccupanti relativi all'offerta di abitazioni sociali. In Italia, nel 2004, c'erano 4,5 abitazioni di edilizia sociale per 100 abitazioni occupate. Una quota nettamente inferiore a quella di molti Paesi europei, pari a 34,6% nei Paesi Bassi, a 21% in Svezia, a 14,3% in Austria, a circa 17% in Francia e Finlandia.

⁴⁰ E' il caso del Comune di Roma che promuove la cessione di diritti edificatori funzionali alla residenzialità pubblica e sociale o del piano strutturale comunale di Bologna che reperisce riserve fondiariae da destinare all'edilizia sociale mediante la perequazione urbanistica.

⁴¹ Si cita, al riguardo, il progetto sviluppato a Venezia da La Immobiliare Veneziana – Ive. La società, controllata al 97% dal Comune, ha intrapreso un programma innovativo di edilizia residenziale con l'obiettivo di far fronte ad una fascia di domanda contraddistinta da un reddito medio e provenienza diversificata (le giovani coppie, i lavoratori in mobilità, gli studenti). Entro questo obiettivo di carattere generale, la società si configura come *Housing association* in grado di operare di concerto con l'amministrazione dotandosi di un proprio spazio di autonomia gestionale. Il progetto intrapreso da Ive intende sviluppare 1.150 nuovi alloggi su quattro aree di proprietà localizzate nella terraferma veneziana al fine di immettere sul mercato alloggi in locazione ed in vendita a valori significativamente inferiori rispetto a quelli di mercato; in particolare, il canone calmierato si attesterà a valori analoghi rispetto a quelli concertati ai sensi della legge n. 431/98 mentre la commercializzare degli alloggi prevede prezzi inferiori del 20-30% rispetto al mercato.

Il comma 4, del testo vigente, prevede che l'attuazione del piano nazionale avvenga con le modalità previste dalla legislazione in materia di infrastrutture strategiche, contenuta nella parte II, titolo III, del Capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di promozione di edilizia sociale nel contesto di interventi di riqualificazione urbana, secondo le modalità indicate ai successivi commi 5 ed 8. **Tale previsione è ora presente al comma 5, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**

Si rammenta, in estrema sintesi, che la legislazione in materia di infrastrutture strategiche, introdotta con la legge n. 443 del 2001 e con i successivi decreti attuativi, poi confluita nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti), mira ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Tre sono, infatti, le principali finalità perseguite dal nuovo regime normativo: l'accelerazione delle procedure amministrative, l'incentivazione dell'afflusso di capitali privati (tramite l'introduzione della disciplina sul contraente generale) e la programmazione annuale degli interventi.

Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, vengono modificate le modalità di approvazione degli accordi di programma (con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata) promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, decorsi 90 giorni senza l'acquisizione dell'intesa, gli accordi possono essere approvati.

Inoltre, il nuovo comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che l'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, in commento, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cioè la disciplina dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Ai sensi del **comma 5 del testo vigente (le disposizioni sono state spostate al comma 4, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati)** i programmi dovranno essere finalizzati al superamento dei fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano e realizzati promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati - cui spetterà apportare il principale intervento finanziario - anche attraverso la stipula di appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di mettere a disposizione, per la locazione a canone convenzionato⁴², almeno il 60% degli alloggi che verranno realizzati.

⁴² I contratti di locazione a canone cosiddetto "convenzionato" o "agevolato" (detti comunemente 3+2) sono stati istituiti per favorire un maggiore incontro tra domanda e offerta di immobili ad uso abitazione civile dall'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998. Essi si differenziano dai contratti concordati dalle parti per la durata che, per quelli convenzionati, è di 3 anni + 2 di proroga automatica,

Viene anche prevista la realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.

Lo stesso comma 5 prevede che gli interventi dovranno essere realizzati da promotori immobiliari - attraverso il ricorso al *project financing*, disciplinato nella parte II, titolo III, capo III del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - i quali acquisiranno, in cambio della costruzione di alloggi destinati alla locazione a canone agevolato (**nuova lettera e del comma 5, introdotta dalla Camera dei deputati**) diritti edificatori, incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, agevolazioni fiscali o la costituzione di fondi immobiliari.

Il nuovo comma 6, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che i programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

Il **comma 6 del testo vigente (ora divenuto comma 7)** reca la definizione di “alloggio sociale”, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, inteso “come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie”.

Sarebbe opportuno, alla luce della genericità della definizione recata dal comma in esame, rinviare alla definizione di alloggio sociale come definito nel recente DM del 22 aprile 2008 (pubblicato sulla GU del 24 giugno 2008).

Si rammenta, infatti, che la legge n. 9 del 2007, all'art. 5, aveva demandato ad uno specifico decreto la definizione delle caratteristiche e dei requisiti dell'“alloggio sociale”, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tale decreto è stato appunto emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e con l'intesa della Conferenza unificata, in data 22 aprile 2008⁴³.

salvo i casi previsti dalla legge, anziché di 4 + 4. A fronte di questa durata ridotta, il vantaggio per il conduttore è di avere un canone "calmierato", determinato in parte dall'accordo tra le parti e in parte da parametri stabiliti in ogni comune tra le maggiori associazioni rappresentanti i proprietari e gli inquilini. La misura del canone minimo e massimo è infatti stabilita dall'accordo territoriale delle Organizzazioni sindacali locali dei proprietari e degli inquilini. Il contratto consente anche alcune agevolazioni fiscali sia per il locatore che per l'inquilino nel caso in cui il Comune sia considerato ad alta tensione abitativa.

⁴³ L'art. 1 del DM definisce quale “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano in tale definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali

Il **comma 7 (ora comma 8)** prevede, in sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, una verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie e la possibilità di disporre, in caso di scostamenti, una diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

E' inoltre stabilito che gli alloggi (**la Camera dei deputati specifica: le abitazioni**) realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 10, in base al quale una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

Per la migliore attuazione dei programmi, il comma 8 (**ora comma 11**) dà la possibilità ai comuni e alle province di associarsi ai sensi di quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di programma. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente

esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'art. 2 demanda alle regioni, in concertazione con le Anci regionali, la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale. Esse dovranno altresì stabilire il relativo canone di locazione, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori dovrà comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente spetterà una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali che non potrà eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonché un eventuale ragionevole utile. L'alloggio sociale dovrà poi essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 1978 (che prevedono una superficie massima delle nuove abitazioni non superiore a mq 95 ed alcune caratteristiche tecniche e costruttive). Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. Infine, l'alloggio sociale dovrà essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che prevede sostanzialmente poteri sostitutivi dello Stato in materia urbanistica⁴⁴.

Il comma 9 del testo vigente, dispone in merito alla copertura finanziaria del piano, che dovrà essere attuata attraverso la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti da alcuni provvedimenti adottati nella precedente legislatura, in particolare:

- dall'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- dagli artt. 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

I fondi saranno, pertanto, quelli previsti dall'art. 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) con cui è stato disposto il finanziamento di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La disposizione demandava ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, che tuttavia non è stato ancora emanato, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

Ulteriori risorse deriveranno dalle disposizioni citate del decreto legge n. 159 del 2007 che riguardano:

- all'art. 21, l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica⁴⁵, cui destinare una spesa massima di 550 milioni di euro per l'anno 2007, e a cui si è data attuazione con il decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome una cifra complessiva di 543,9 milioni di euro⁴⁶ da destinare agli interventi prioritari e immediatamente realizzabili individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome. Gli

⁴⁴ In pratica, se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

⁴⁵ Il programma riguarderà i comuni di cui alla citata legge n. 9 e sarà finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi non assegnati di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, all'acquisto e la locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di nuovi alloggi. Destinatari prioritari del programma sono i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 9 del 2007, nonché le giovani coppie a basso reddito. Il programma straordinario di edilizia residenziale sarà diretto altresì a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui al citato art. 3 della legge n. 9 del 2007 e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui all'art. 4 della medesima legge.

⁴⁶ Dall'importo complessivo di 550 milioni di euro sono state detratte le percentuali previste dall'art. 21, comma 4, del decreto legge n. 159/2007, per la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative e per la copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione da sottoscrivere ai sensi del comma 3 dello stesso art. 21 tra Ministero delle infrastrutture e la Cassa depositi e prestiti.

interventi riguarderanno: 818 alloggi da acquistare (quasi 7% del totale), 2.229 alloggi (circa il 19% del totale) da destinare all'affitto, 7.282 (61,5% circa) alloggi da ristrutturare e 1.532 (12,5% circa) alloggi per nuove unità abitative;

- all'art. 21-*bis*, il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II", con le risorse originariamente destinate alla realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata⁴⁷;
- all'art. 41, la costituzione di una apposita società di scopo con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione o la realizzazione di immobili ad uso abitativo, cui destinare, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

A tali risorse dovrebbero poi aggiungersi anche quelle derivanti dalle dismissioni degli immobili IACP (comma 3, lett. b).

Lo stesso comma 9 dispone, infine, che gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti e che, pertanto, le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sull'istituendo Fondo, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

La Camera dei deputati ha modificato il comma ex-9, ora 12, escludendo, tra le risorse che confluiscono nell'apposito fondo per il "Piano casa", istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse relative al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, previsto dall'art. 21 del D.L. n. 159/2007. Analogamente, non confluiscono nel fondo per il "Piano casa" le risorse relative ai programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II", di cui all'art. 21-*bis* del D.L. n. 159/07, già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 13, in base al quale, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 11, legge 431/1998) tra requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi è introdotto, per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 5 anni nel territorio regionale.

⁴⁷ L'art. 21-*bis* non indica, però, l'entità di tali risorse residue da utilizzare per il rifinanziamento dei Contratti di quartiere II.

Articolo 13

(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico)

L'articolo 13, modificato nel testo e nella rubrica⁵⁰ nel corso dell'esame presso la Camera, prevede (commi 1-3) accordi tra il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti e le regioni per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

E' quindi istituito (**comma 3-bis**) un **fondo speciale di garanzia** per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale fondo avrà una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il **nuovo comma 3-ter** prevede, infine, che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **nuovo comma 3-quater** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Il **comma 1** dell'articolo in esame è finalizzato:

- alla valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
- a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi.

Si ricorda che con l'art. 93, comma 2, del DPR n. 616/1977, sono state trasferite alle regioni "le funzioni statali relative agli IACP", per cui tali istituti sono divenuti enti regionali.

Ai sensi del medesimo articolo 93 è stato altresì attribuito alle regioni anche il potere di organizzare il "servizio della casa" in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (riforma attuata successivamente, con l'approvazione della legge n. 142/1990, poi trasfusa nel D.Lgs. n. 267/2000). Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei

⁵⁰ La rubrica include ora anche gli interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico.

servizi pubblici locali, dalla citata legge n. 142/1990: in tali regioni⁵¹ gli IACP sono stati quindi trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello, del tutto opposto, della società di capitali. Vi sono, infine, anche delle regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'art. 93 del d.p.r. 616/1977 per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.

Per i fini indicati viene previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

Il **comma 2** elenca i seguenti criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; **con modifica approvata durante l'esame presso la Camera ai requisiti per accedere al diritto di opzione all'acquisto, sono stati aggiunti quelli di non essere proprietari di un'altra abitazione e di non essere morosi nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.**

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

I primi due commi dell'articolo in esame presentano profili riconducibili, per molti versi, salvo quanto più oltre specificato, ai commi 597-598 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2007⁵², in seguito ai ricorsi presentati dalle regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

⁵¹ E' il caso, ad esempio, del Lazio (legge regionale 3 settembre 2002, n. 30), della Toscana (legge regionale n. 49 del 1986) e del Veneto (legge regionale n. 10 del 1995).

⁵² G.U. 28 marzo 2007, n. 13 Prima serie speciale. Il testo è altresì disponibile all'indirizzo internet http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=94&AnnoDec=2007&TrmD=&TrmM. Per un commento articolato della sentenza si veda C. Tessarolo, *Le competenze legislative di Stato e regioni in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*, in *Diritto dei servizi pubblici* (<http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=221>).

In particolare si ricorda che il comma 597 prevedeva che la valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP avvenisse mediante una semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti medesimi sulla base di modalità definite con apposito DPCM.

Secondo la Corte, il fine del comma 597 non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì “quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni”. Secondo la Corte si profila, pertanto, una ingerenza nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. Di conseguenza “la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117”.

La disposizione recata dal comma 1 dell'articolo in esame si differenzia da quella, dichiarata illegittima, contenuta nel citato comma 597, per il fatto che l'individuazione delle modalità di semplificazione non è più demandata ad un DPCM, ma alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali.

L'art. 4 del citato d. l.vo 281/1997 prevede accordi da concludere in sede di Conferenza Stato-regioni che si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Accordi sono anche previsti in sede di Conferenza Unificata.

In base al **comma 3**, negli accordi stessi può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili, fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del DL n. 351/2001.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 1 del DL n. 351/2001 dispone che le disposizioni del medesimo articolo “si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonché ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari”.

Le restanti disposizioni dell'articolo 1 (ad eccezione dei commi da 6-bis a 6-quater, che riguardano i beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A.) sono volte a consentire la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, quale prerequisite per il suo riordino e la sua gestione e valorizzazione, da parte dell'Agenzia del demanio.

Si ricorda, altresì, che una disposizione analoga a quella recata dal comma in esame era contenuta nel comma 599 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, anch'esso

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 94/2007. Tuttavia nel citato comma 599 non vi era un rinvio a singole parti del decreto-legge n. 351 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma a tutte le disposizioni da esso recate. Tale comma 599 prevedeva, infatti, che “agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351”.

Poiché le disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono contenute in tutto il Capo I del DL n. 351 del 2001 (articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4), potrebbe essere ritenuta opportuna l'estensione del riferimento ai predetti articoli.

Il comma 3 bis - approvato durante l'esame svolto presso la Camera - istituisce un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale fondo avrà una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Per la disciplina delle modalità operative di funzionamento del fondo si prevede un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non è pertanto previsto il coinvolgimento ad alcun titolo di un'istituzione del c.d. "sistema Conferenze".

Con la sentenza 118/2006 la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittima la disposizione della legge finanziaria 2005 che prevedeva l'istituzione di un fondo "prima casa" a destinazione vincolata.

La Corte ha escluso che la previsione di un fondo nel bilancio dello Stato possa essere ricondotto alla materia “sistema tributario e contabile dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva statale: secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'istituzione dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve essere valutata in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere (sentenze n. 231/2005, n. 51/2005 e n. 31/2005, n. 423/2004). La Corte ribadisce che allo Stato è preclusa l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell'ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati.

Il comma 3 ter - approvato durante l'esame svolto presso la Camera - prevede che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai

comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in esame possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza adottare i criteri ed i requisiti imposti dalla citata legge n. 640 del 1954.

Il comma 3 quater - approvato durante l'esame svolto presso la Camera - prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Attraverso tale Fondo saranno concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari sarà disposta con DM dell'economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari appare uno strumento procedurale atipico, rispetto alla più frequente previsione del parere delle Commissioni sullo schema di atto del Governo. Per un precedente si veda - tra gli altri - l'atto di indirizzo delle Commissioni della Camera dei deputati V e VIII riunite, con il quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi già revocati di cui all'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 a determinate priorità (D.M. 22 dicembre 2007 - Riassegnazione dei contributi statali 2005 e 2006, di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, risultati revocati nel corso dell'anno 2007 e individuazione delle relative modalità di erogazione).

Per la parte che attiene allo sviluppo economico "dei territori" il Fondo - statale - appare incidere su materie anche di competenza regionale e locale, fattispecie che una consolidata giurisprudenza costituzionale - ricordata a proposito del precedente comma 3 bis - ammette solo in circostanze che potrebbero essere ritenute non completamente presenti nella formulazione qui in esame, anche considerando l'assenza del coinvolgimento del c.d. "sistema Conferenze".

Ultimi dossier del Servizio Studi

22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti "Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare" (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"
28	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia
29	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 867 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria"
30	Dossier	Energia nucleare: ritorno al futuro?
31	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 903 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
32	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 413, 465, 508 "Garanzia sovrana dello Stato italiano per i soggetti creditori della Libia"
33	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
34	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 779 "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari"
35	Dossier	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Tabella delle corrispondenze Indice per materia Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".